

**ACCORDO**  
**PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO**  
**ALLE FONDAZIONI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI AL FONDO**  
**PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE**

tra

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, (di seguito, "ABI");

e

**Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa**, con sede in Roma, Via del Corso, n. 267, (di seguito, "ACRI" e insieme ad ABI le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- (A) l'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (di seguito, "Legge di Stabilità 2016") ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" (d'ora in poi Fondo), alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- (B) il 29 aprile 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ACRI hanno sottoscritto, in attuazione dell'articolo 1, comma 393, della predetta legge, un Protocollo d'intesa (d'ora in poi "Protocollo d'intesa") per definire le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile disciplinando, in particolare, le caratteristiche dei progetti da finanziare e le modalità di gestione del predetto Fondo;
- (C) ai sensi dell'art. 1, comma 394, della Legge di Stabilità 2016, alle fondazioni è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto in capo alle fondazioni. Tale credito d'imposta può essere ceduto a banche, intermediari finanziari e imprese assicurative da parte delle fondazioni nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.
- (D) la cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano inoltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- (E) è in corso di emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 395,



della Legge di Stabilità 2016, il decreto che definisce le disposizioni applicative relative in particolare alle procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei limiti di spesa previsti;

- (F) l'Associazione Bancaria Italiana ritiene di grande valore sociale l'obiettivo del Governo di un maggiore contrasto al fenomeno della povertà educativa minorile e quindi opportuno sostenerlo, anche attraverso la definizione di specifiche iniziative che coinvolgano il settore bancario.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

## **1. Oggetto**

1. Con il presente Accordo si definiscono le modalità con le quali le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti (d'ora in poi, "intermediari finanziari") potranno acquisire dalle fondazioni il credito d'imposta ad esse riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 394, della Legge di Stabilità 2016.

## **2. Soggetti richiedenti**

Possono accedere alle operazioni disciplinate nel presente Accordo, le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che rispettino le condizioni definite dal Protocollo d'intesa e dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 1, comma 395, della Legge di Stabilità 2016, in corso di emanazione.

## **3. Condizioni di realizzazione dell'operazione**

1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Accordo è necessario che:

- (i) la fondazione richiedente sia titolare di crediti d'imposta riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 394, della Legge di Stabilità 2016, con le modalità definite nel Protocollo d'Intesa e nell'emanando decreto ministeriale di attuazione;
- (ii) i predetti crediti d'imposta siano ceduti all'intermediario finanziario.

## **4. Istruttoria delle domande**

1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente Accordo sono impostate su base individuale dagli intermediari finanziari aderenti, senza alcuna forma di automatismo nella relativa concessione.

2. Nell'effettuare l'istruttoria, gli intermediari finanziari si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. I procedimenti istruttori e di delibera interni sono di esclusiva competenza e responsabilità degli intermediari aderenti.

3. I termini e le condizioni economiche applicate alle operazioni di cui all'art. 1 del presente Accordo saranno liberamente negoziate tra intermediari finanziari e fondazioni, tenendo conto della finalità, della particolare strutturazione dell'operazione, nonché delle condizioni applicate alla migliore clientela.



## 5. Modalità di adesione


1. Per aderire al presente Accordo, gli intermediari finanziari trasmettono all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 comunicando, tra l'altro, l'Ufficio della propria struttura referente, a cui le fondazioni possono rivolgersi ai fini della realizzazione delle operazioni previste.
2. Gli intermediari finanziari si impegnano a rendere operativo quanto previsto nell'Accordo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di adesione.
3. L'ABI provvederà a comunicare ad ACRI e a pubblicare, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco degli intermediari finanziari aderenti.
4. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto e promuovere l'adesione al presente Accordo da parte degli intermediari finanziari.

Roma, 22 giugno 2016



---

Il Presidente dell'ABI  
(Antonio Patuelli)



---

Il Presidente dell'Acri  
(Giuseppe Guzzetti)

**ALLEGATO (1)**

**MODULO DI ADESIONE ALL'ACCORDO TRA L'ABI E L'ACRI PER LA CESSIONE DEL  
CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO ALLE FONDAZIONI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI  
AL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE**

*[su carta intestata della Banca]*

All'Associazione Bancaria Italiana  
Servizio di Segreteria Generale  
Piazza del Gesù, n. 49  
00186 ROMA

La sottoscritta Banca/Intermediario finanziario

---

aderisce all'Accordo sottoscritto il 22 giugno 2016 tra l'Associazione Bancaria Italiana e  
l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.

Data

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail [sg@abi.it](mailto:sg@abi.it), indicando di seguito l'Ufficio aziendale di riferimento a cui le fondazioni potranno rivolgersi al fine di realizzare le operazioni di cessione:

Ufficio \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

I predetti riferimenti saranno pubblicati sul sito internet dell'ABI.